



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI AUTOCOMPATTATORI A CARICAMENTO POSTERIORE DA 20-23 MC ALIMENTATI A METANO, E/O A GASOLIO, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE SETTENNALE O 12.600 ORE MOTORE E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, DALLA DATA DI CONSEGNA DI CIASCUN VEICOLO.

1	24/01/2019		
Rev.	Data		

INDICE

Art. 1 - Oggetto e durata dell'accordo quadro	3
Art. 2 - Definizioni	4
Art. 3 - Prezzi	5
Art. 4 – Servizio di manutenzione	5
A) Manutenzione programmata	5
B) Riparazione su guasto	6
C) Interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio	7
Art. 5 – Controllo delle fasi costruttive dell'automezzo	8
Art. 6 - Consegna – Termini	8
Art. 7 - Modalità e luogo di consegna	9
Art. 8 – Verifica e collaudo	9
Art. 9 - Penali per ritardata consegna	9
Art. 10 - Penali per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni	9
Art. 11 - Penali per ritardi nel servizio di manutenzione	10
Art. 12 – Clausola risolutiva espressa	10
Art. 13 – Norme di Sicurezza	11
Art. 14 - Pagamenti	13
Art. 15 - Corsi di addestramento personale	13
Art. 16 - Subappalto	13
Art. 17 - Cessione contratto	14
Art. 18 - Obblighi dell'Appaltatore	14
Art. 19 – Cauzione definitiva	15
Art. 20 - Corrispondenza	16
Art. 21 – Foro competente	17

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ART. 54 COMMA 3 DEL D.LGS. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, PER LA FORNITURA DI AUTOCOMPATTATORI A CARICAMENTO POSTERIORE DA 20-23 MC ALIMENTATI A METANO, E/O A GASOLIO, PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI, CON CONTRATTO DI MANUTENZIONE FULL SERVICE SETTENNALE O 12.600 ORE MOTORE E PER INTERVENTI DI RIPARAZIONE, DALLA DATA DI CONSEGNA DI CIASCUN VEICOLO.

Art. 1 - Oggetto e durata dell'accordo quadro

A2A S.p.A. indice, in nome e per conto delle società, Amsa S.p.A., Aprica S.p.A., Acsm-Agam Ambiente S.r.l. e LGH S.p.A., Procedura Ristretta n° 2/2019, con modalità interamente telematica, finalizzata a stipulare un accordo quadro, ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs. 50/2016, con un unico operatore economico.

L'accordo quadro della durata di quattro anni dalla data di stipula dello stesso consiste nella fornitura di:

- autocompattatori a caricamento posteriore da 20-23 mc alimentati a metano;
 - autocompattatori a caricamento posteriore da 20-23 mc alimentati a gasolio;
- nuovi di fabbrica, conformi alle specifiche tecniche (allegati B1 e B2), dotati di voltabidoni/cassonetti ad azionamento manuale, o automatico, o di sistema di caricamento a quota ribassata, o di voltabenne, con contratto di manutenzione full service settennale o 12.600 ore motore e per interventi di riparazione, dalla data di consegna di ciascun veicolo.

L'impresa Appaltante sarà vincolata all'acquisto, per l'intero periodo di validità dell'accordo quadro, di soli n 10 autocompattatori da 20-23 mc, mentre l'Appaltatore sarà vincolato a fornire alle società del gruppo A2A, qualora quest'ultime lo richiedessero, un quantitativo di autocompattatori da 20-23 mc in oggetto sino ad un massimo di 150 unità nel periodo di validità dell'accordo stesso, alle condizioni economiche offerte nella scheda offerta di ciascuna tipologia (Allegati A1 e A2), secondo quanto indicato nel presente Capitolato.

Costituiscono parte integrante della documentazione di gara, oltre al presente Capitolato Speciale d'Appalto, i seguenti allegati:

- Disciplinare;
- Allegato A1 e A2 – Scheda Offerta (metano e gasolio);
- Allegato B1 e B2 – Specifica tecnica (metano e gasolio);
- Allegato C – Verbale di Sopralluogo di cui all'art. 3 del disciplinare;
- Allegato D – Prova di fonometria;
- Allegato E – Prova di rilevazione portata utile;
- Allegato F – Prova di consumo carburante;
- Allegato G – Prova efficienza sistema intercettazione perdite olio idraulico;
- Allegato H – Scheda di valutazione autisti/operatori;
- Allegato I – Scheda di valutazione Responsabili di manutenzione;
- Allegato 1 – Valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI) di cui al successivo art. 13;
- Allegato 2 – Stima oneri di sicurezza;
- Allegato 3 – Amsa S.p.A. Piano della sicurezza;

- Allegato 4 – Dichiarazione Sostitutiva dell'impresa partecipante, relativamente alla domanda di partecipazione alla gara, di cui all'art. 1 del disciplinare;
- Allegato 5 – Dichiarazione Sostitutiva dell'impresa offerente, relativamente alla documentazione amministrativa, di cui all'art. 3 del disciplinare;
- Allegato 6 - Dichiarazione Sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. (D.P.R. 28.12.2000 n°445);
- Allegato 7 - Dichiarazione sostitutiva impresa indicata come subappaltatore;
- Allegato - Politica per la Qualità, l'Ambiente e la Sicurezza”;
- Allegato Norme di sicurezza per le imprese appaltatrici che operano all'interno degli stabilimenti aziendali;
- Allegato – Condizioni di fornitura ricambi.

In caso di contrasto tra le disposizioni delle “*Condizioni generali per contratti di fornitura*” e delle “*Condizioni generali per contratti di servizi*”, che il concorrente dichiara “di aver preso visione e di accettare integralmente” ai punti 18 e 19 dell'allegato 5, e le disposizioni previste dal Capitolato Speciale d'Appalto prevarranno le clausole del Capitolato Speciale d'Appalto.

La fornitura degli automezzi dovrà avvenire, per ciascun ordine d'acquisto, secondo le modalità e le tempistiche descritte nell'articolo 7 del presente Capitolato. L'aggiudicatario della gara si aggiudicherà la fornitura nel suo complesso.

Potranno usufruire delle forniture di autocompattatori da 20-23 mc in oggetto tutte le società del gruppo A2A S.p.A.

Le singole società del Gruppo A2A che usufruiranno dell'acquisto di mezzi, potranno avvalersi anche della sola fornitura, escludendo i servizi di manutenzione correlati, o quota parte di essi.

Le caratteristiche tecniche degli automezzi oggetto della fornitura sono indicate nelle allegate specifiche tecniche, per ciascuna tipologia richiesta (allegati B1 e B2) e sono da considerarsi requisiti minimi, così come previsto in calce alle stesse.

Il contratto comprende comunque pure lo svolgimento da parte dell'Impresa fornitrice, in favore dell'Impresa Appaltante di corsi di addestramento concernenti l'utilizzo dei mezzi di cui sopra e la loro manutenzione. I corsi dovranno essere organizzati secondo quanto indicato al successivo art. 15 e dovranno in ogni caso garantire la piena formazione del personale delle società del gruppo A2A.

In caso di incongruenze tra quanto disciplinato nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e quanto dichiarato nell'offerta dalla società offerente, prevarrà in ogni caso quanto disciplinato nel Capitolato Speciale d'Appalto.

Per Amsa:

Poiché il presente contratto viene stipulato anche per garantire le obbligazioni derivanti dal Contratto di Servizio concluso tra il Comune di Milano e l'Impresa Appaltante, in caso di risoluzione da parte del Comune di Milano del predetto Contratto di Servizio o di cessazione dell'affidamento del Servizio, Amsa si riserva di recedere unilateralmente dal contratto senza che l'Appaltatore possa avere alcunché a pretendere a qualsiasi titolo per effetto di tale recesso.

Art. 2 - Definizioni

Si conviene che le seguenti definizioni, menzionate nel presente capitolato, stanno ad indicare rispettivamente:

Impresa Appaltante: A2A S.p.A.

Impresa fornitrice/Appaltatrice: l'Impresa, ovvero il raggruppamento od il consorzio d'impresе con cui è stipulato il Contratto.

Art. 3 - Prezzi

I listini prezzi parti di ricambio di riferimento saranno quelli in vigore alla data di emissione di ogni ordine, ferma sempre l'applicazione dello sconto offerto in gara.

I suddetti prezzi di listino, sui quali sarà applicato lo sconto offerto, e i prezzi della manodopera e di presa e resa si intendono comprensivi di tutti gli oneri, anche fiscali, ad eccezione della sola IVA di legge.

Ad inizio del terzo e quarto anno contrattuale, il prezzo d'aggiudicazione dell'automezzo offerto, nella sezione 1 di ciascuna delle Schede Offerta (Allegati A1 e A2, a seconda di acquisto di mezzi a metano o a gasolio), verrà rivalutato dell'eventuale variazione del prezzo di listino dell'autotelaio del mezzo, confrontando il prezzo di listino dell'autotelaio depositato presso la Camera di Commercio, al netto dello sconto praticato al momento dell'offerta (indicato alla riga X della scheda offerta), rispetto allo stesso prezzo di listino, anch'esso al netto dello sconto praticato, depositato alla Camera di Commercio ad inizio del terzo e quarto anno. Rimarranno fisse ed invariabili tutte le altre voci dell'offerta.

Art. 4 – Servizio di manutenzione

Il servizio di manutenzione full service e gli interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio ha una durata di sette anni o di 12.600 ore di funzionamento entro i sette anni, oppure, nel caso che entro i sette anni non vengano raggiunte le 12.600 ore di funzionamento, si estenderà oltre i sette anni fino a quando saranno raggiunte le 12.600 ore di funzionamento e comunque fino ad un periodo aggiuntivo massimo di 18 mesi.

L'inizio del servizio di manutenzione full service decorrerà dalla data di entrata in servizio degli automezzi allestiti con le attrezzature, che verrà comunicata da Amsa all'Impresa fornitrice.

Il servizio di manutenzione consiste di:

- full-service (punti A e B di seguito descritti)
- Interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio (punto C di seguito descritto)

A) Manutenzione programmata

Le operazioni minimali e non esaustive, di manutenzione programmata saranno quelle della casa costruttrice e si intendono tutte a completo carico dell'Appaltatore.

Sono comprese nella manutenzione programmata le attività elencate in Tabella 1 e le riparazioni in seguito a guasti riconducibili ad usura ed eventi accidentali non riconducibili ad incidenti o usi impropri.

Tempistica:

Le manutenzioni dovranno essere effettuate con la frequenza di 600 ore (con un margine di tolleranza di $\pm 10\%$ di questo valore) di funzionamento motore.

I tempi massimi di effettuazione della manutenzione saranno di 24 ore sulla base di un programma di interventi con una periodicità fissata, a carico dell'Appaltatore.

Il servizio sarà comprensivo della presa e resa dei veicoli c/o le sedi Amsa, anch'esso a carico dell'Appaltatore.

L'effettuazione dei tagliandi entro le 600 ore motore (con un margine di tolleranza di $\pm 10\%$ di questo valore) resta in carico alla società aggiudicataria con cui Amsa stipulerà i contratti manutentivi.

Qualora l'autotelaio offerto fosse dotato di apposita strumentazione in grado di segnalare sul cruscotto del mezzo la necessità di manutenzione programmata, e tale segnalazione appare prima dell'intervallo delle 600 ore suddetto, la manutenzione in tal caso potrà essere anticipata rispetto alla cadenza delle 600 ore suddetta. Comunque, il limite delle 600 ore (+10%) non dovrà essere superato.

B) Riparazione su guasto

In caso di fermo dell'automezzo sul territorio dovrà essere garantita l'assistenza in zona entro 3 ore dalla comunicazione via fax o e-mail (24 ore al giorno, 7 giorni su 7) per l'eventuale riparazione di emergenza o per l'eventuale trasporto (o traino) dell'automezzo nel luogo in cui effettuare l'intervento.

Sono comprese nella riparazione su guasto le attività elencate in Tabella 1, riferite sia all'autotelaio sia all'attrezzatura.

In caso di fermi sul territorio particolarmente critici (ad insindacabile giudizio di Amsa, Aprica, Acsm-Agam Ambiente e LGH S.p.A., per esempio intralcio alla circolazione di tram) l'assistenza in zona deve essere garantita entro un'ora dalla comunicazione delle suddette società, via fax o e-mail. La frequenza degli interventi da eseguire entro un'ora dalla comunicazione è stimata in cinque interventi all'anno complessivi. La precisazione ha mero scopo esemplificativo, restando inteso che l'Appaltatore sarà tenuto a svolgere tutti gli interventi necessari nel corso dell'appalto, che saranno compensati secondo le previsioni del presente Capitolato Speciale d'Appalto.

Tempistica:

La presa in carico e la riparazione dell'automezzo da parte dell'Appaltatore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore solari successive alla comunicazione via fax o e-mail, fatti salvi interventi particolarmente gravosi riconosciuti dalla Impresa Appaltante come tali, richiedenti più di 24 ore solari, i cui tempi di riparazione saranno specificamente concordati.

Sono compresi i tempi relativi alla presa e resa dei veicoli c/o le sedi dell'Impresa Appaltante.

Tabella 1

Full service: operazioni e materiali inclusi	Manutenzione programmata	Riparazione su guasto
	A)	B)
Lubrificanti, grassi e liquidi funzionali	SI	SI
Filtri	SI	SI
Lavaggio per manutenzione o riparazione delle parti interessate all'attività	SI	SI

Gonfiaggio pneumatici	SI	NO
Piccoli interventi sulla carrozzeria fanaleria, specchietti o in generale riparazioni/sostituzioni fino all'importo di € 100;	SI	NO
Oneri di smaltimento lubrificanti, filtri, batterie e in generale parti sostituite	SI	SI
Presenza e resa dei veicoli c/o sedi dell'Impresa Appaltante	SI	SI
Assistenza presso sedi dell'Impresa Appaltante per veicolo fermo e per l'eventuale riparazione	--	SI
Verniciatura delle parti sostituite	SI	SI
Preparazione veicoli e assistenza alla revisione annuale MCTC	SI	
Verifica e collaudo annuale del sistema anticaduta sopra il cassone per consentire lavori in quota in sicurezza a norma UNI EN 795, secondo le normative vigenti. E' richiesta la documentazione che attesti la registrazione di manutenzione/controlli e la certificazione annuale di revisione ogni volta che viene effettuata per ciascun mezzo.	SI	SI
Revisione periodica bombole metano, prevista dalle normative vigenti (per il mezzo a metano)	SI	--
Ricambi e materiali di consumo	SI	SI
Messa a punto dell'automezzo e collaudo funzionale*	SI	SI
Sostituzione e riparazione pneumatici	NO	NO
Rifornimento carburante	NO	NO
Recupero veicoli sinistrati	NO	NO

* Si intende che al termine di ogni intervento (sia esso di manutenzione programmata che di guasto) l'automezzo sarà messo nelle ottimali condizioni di marcia; ciò comprende, ove necessario la sostituzione di lampeggianti, fanaleria, fusibili, i controlli dei fluidi funzionali e dei necessari raddoppi**, si intende che l'appaltatore non sarà chiamato per la sostituzione di uno dei componenti citati, ma sarà comunque tenuto alla sistemazione di queste parti in caso di chiamata/interventi relativi ad altri problemi dell'automezzo.

** L'Impresa Appaltante si prenderà carico del controllo (e della segnalazione via fax, e-mail o telefonica di eventuali consumi anomali) delle spie del cruscotto eventualmente accese ed eventuali raddoppi quindicinali.

C) Interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio

Le operazioni di manutenzione/riparazione a seguito di incidenti, rotture o danneggiamenti dovuti ad utilizzo improprio dell'automezzo dimostrabile, saranno precedute dalla formulazione del preventivo tecnico/economico e potranno avere luogo solo dopo benestare alla riparazione da parte della Impresa Appaltante.

Nessuna variazione al preventivo potrà essere autorizzata, senza nuovo benestare della Impresa appaltante.

Le prestazioni tecniche e i tempi necessari ad effettuarle, costituenti il quadro di riferimento per gli interventi di manutenzione, sono quelli indicati nei tempari delle case costruttrici, ove esistenti.

In tutti i casi, il costo orario della manodopera sarà quello di aggiudicazione.

Nel caso di manutenzione a seguito di eventi accidentali l'Appaltatore provvederà, secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto, alla presa in carico e alla successiva resa del mezzo necessitante manutenzione, a fronte del riconoscimento da parte di Amsa del corrispettivo contrattuale per questo servizio. L'Appaltatore non potrà avanzare alcuna altra pretesa.

Tempistica:

La presa in carico dell'automezzo da parte dell'Appaltatore dovrà essere effettuata nel più breve tempo possibile e comunque entro le 24 ore solari successive alla comunicazione, a mezzo fax o e-mail.

Il preventivo tecnico/economico dovrà essere trasmesso entro le 24 ore solari successive alla presa in carico dei beni da riparare.

L'automezzo dovrà essere reso disponibile in piena efficienza nei tempi più brevi possibili rispetto a quelli previsti dai predetti tempi e comunque non oltre 5 giorni lavorativi dal benessere alla riparazione, fatte salve revisioni particolarmente gravose riconosciute dalla Impresa Appaltante come tali, richiedenti più di 5 giorni lavorativi, i tempi di completamento delle quali saranno specificamente concordati di volta in volta tra Impresa Appaltante e Aggiudicatario.

Al termine di ogni intervento sugli automezzi (sia esso relativo a prestazioni in full service che a interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio) l'Appaltatore rilascerà alla Impresa Appaltante un verbale di intervento dettagliato in cui saranno descritte in modo particolareggiato le operazioni effettuate, le ore impiegate e i ricambi eventualmente utilizzati, distinte a seconda del contratto di riferimento.

I preventivi dovranno essere tassativamente compilati con chiarezza sulla base dei tempi forniti ad Amsa S.p.A., indicando i ricambi utilizzati con i relativi codici identificativi, le ore di manodopera e il costo dei materiali necessari e gli sconti di aggiudicazione.

In caso si rivelasse necessario eseguire operazioni non considerate nei tempi, dovranno essere indicate con chiarezza le ore di manodopera e il costo dei materiali necessari; dovranno essere inoltre indicati tutti gli elementi utili per valutare la congruità del preventivo stesso. In mancanza di queste informazioni di dettaglio le spese esposte non saranno riconosciute.

Il preventivo dovrà riportare la data (in termini di giorni naturali consecutivi) di resa disponibilità dell'automezzo a partire dal benessere alla riparazione.

Qualora la società aggiudicataria disponesse di applicativo/i informatico/i di monitoraggio/informazione sullo stato manutentivo/di performance dei mezzi offerti, consultabile/i da PC mediante una comune connessione Internet, Amsa potrà chiedere l'abilitazione alla lettura/consultazione di tali dati.

Art. 5 – Controllo delle fasi costruttive dell'automezzo

A seguito dell'aggiudicazione A2A S.p.A. si riserva nei confronti dell'Impresa fornitrice di effettuare visite con propri tecnici presso gli stabilimenti in cui verranno prodotti gli automezzi, al fine di seguirne le fasi costruttive in accordo con quanto dichiarato nell'offerta tecnica.

A seguito di eventuali difformità riscontrate dal personale A2A S.p.A. durante le visite sopra menzionate, l'Impresa fornitrice dovrà apportare le opportune modifiche, nel rispetto dei tempi di consegna indicati nell'art. seguente.

Le eventuali indicazioni date in merito da A2A S.p.A. non escludono né limitano in alcun modo e misura le responsabilità dell'Appaltatrice, responsabilità che restano a esclusivo carico di quest'ultima.

Art. 6 - Consegna – Termini

La fornitura degli automezzi, nell'allestimento definito nella specifica tecnica, per ciascuna tipologia, completa della documentazione necessaria alla successiva immatricolazione, sarà così articolata:

- entro 150 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo fabbisogno, per i mezzi a metano;
- entro 150 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione del relativo fabbisogno, per i mezzi a gasolio.

Art. 7 - Modalità e luogo di consegna

Tutti i veicoli dovranno essere consegnati, conformi a tutte le prescrizioni di capitolato e della allegata specifica tecnica, per ciascuno delle due tipologie di alimentazione, franco sede operativa della società del Gruppo A2A richiedente, salva diversa indicazione scritta da parte dell'Impresa Appaltante.

Le consegne dovranno essere effettuate previo accordo telefonico con il Responsabile dell'Unità Ingegneria e Manutenzione Automezzi (per Amsa), o comunque con la figura indicata in ciascun ordine, per le altre società del gruppo A2A.

Art. 8 – Verifica e collaudo

La verifica degli automezzi forniti, in accordo con il Responsabile dell'Unità Investimenti e Manutenzione Automezzi (per Amsa), o comunque con la figura indicata in ciascun ordine, per le altre società del gruppo A2A, verrà effettuato entro 30 giorni solari dalla consegna degli stessi.

Qualora, in sede di verifica, si riscontrino che i mezzi consegnati presentano difformità (anche nelle caratteristiche tecniche e/o prestazionali), rispetto a quelle di legge ovvero contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegata specifica tecnica ovvero rispetto a quelle dichiarate e promesse dall'Appaltatore in sede di Offerta, all'Appaltatore medesimo verrà data possibilità, una volta ed una soltanto, di modificare a proprie esclusive spese tutti gli automezzi forniti per renderli conformi e sottoporli a nuova verifica. La nuova verifica sarà svolta soltanto dopo che tutti gli automezzi forniti siano stati modificati, procedendo secondo quanto indicato negli Art. 11 e 12 del presente Capitolato.

Art. 9 - Penali per ritardata consegna

Nel caso di ritardi rispetto ai termini di consegna degli automezzi oggetto del presente Capitolato, considerando come termini di consegna quelli indicati all'art. 7 del presente Capitolato, sarà applicata – salvi i maggiori danni e la relativa azione - a carico dell'Appaltatrice la seguente penalità:

- ◆ per ogni giorno solare di ritardo dai termini prima definiti, una penale dello 0,30% dell'importo relativo ad ogni automezzo consegnato in ritardo.

L'eventuale fornitura di automezzi sprovvisti della documentazione per l'utilizzazione (documenti necessari per l'immatricolazione, contrassegni, permessi, collaudi, ecc.) non sarà considerata come avvenuta ed il periodo intercorrente fino alla consegna dei documenti verrà considerato a tutti gli effetti come ritardata consegna dell'automezzo, se eccedente il termine di consegna indicato nello specifico articolo predetto.

Art. 10 - Penali per difetto delle caratteristiche tecniche e delle prestazioni

Qualora in sede di collaudo vengano riscontrate, anche solo su uno dei mezzi forniti e/o su di una mera parte di esso, difformità delle caratteristiche tecniche e di prestazioni, rispetto a

quelle contenute nel presente Capitolato Speciale d'Appalto e nell'allegata specifica tecnica e dichiarate dall'Appaltatrice in sede di Offerta, verrà data facoltà una volta, ed una soltanto, all'Appaltatrice di modificare a proprie spese tutti gli automezzi forniti per renderli conformi e sottoporli ad un nuovo collaudo, che verrà effettuato soltanto dopo che tutti gli automezzi forniti siano stati modificati, come previsto al precedente art. 9.

In relazione a quanto precede, se l'esito del 2° collaudo sarà positivo, nel caso la riconsegna degli automezzi sia compresa tra:

- ◆ il 2° ed il 15° giorno dalla comunicazione dell'esito del 1° collaudo negativo, viene applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo dello 0,1% del valore complessivo degli automezzi forniti, salvi i maggiori danni;
- ◆ il 16° ed il 30° giorno dalla comunicazione dell'esito del 1° collaudo negativo, viene applicata una penale per ogni giorno solare di ritardo dello 0,15% del valore complessivo degli automezzi forniti, salvi i maggiori danni.

Art. 11 - Penali per ritardi nel servizio di manutenzione

A) MANUTENZIONE PROGRAMMATA

Per ogni ritardo rispetto alla tempistica indicata all'articolo **4 A)**, relativamente alla manutenzione programmata, sarà addebitata all'Appaltatrice una penale pari a 2,5 € per ogni ora di motore oltre il limite di tolleranza previsto, fatti salvi i maggiori danni.

B) RIPARAZIONE SU GUASTO E INTERVENTI A SEGUITO DI INCIDENTI O ROTTURE PER USO IMPROPRIO

Per ogni giorno di ritardo rispetto alla tempistica indicata agli articoli **4 B)** e **4 C)** sarà addebitata all'Appaltatrice una penale pari a 100 € al giorno per 7 giorni fatti salvi maggiori danni. L'importo delle penali sarà compensato, fino a concorrenza, con le somme dovute all'Appaltatrice e, per l'eventuale eccedenza, sarà imputato alla cauzione.

Art. 12 – Clausola risolutiva espressa

Ferme le ipotesi previste *ex lege*, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il contratto nei casi che di seguito si elencano:

- Qualora decorrano oltre 30 gg dalla scadenza del termine di consegna degli automezzi oggetto del presente Capitolato previsto all'art. 6, sarà facoltà della Impresa Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatrice con l'applicazione di una penale pari al 10% dell'importo residuo della fornitura, fatti salvi i maggiori danni;
- In caso di riconsegna dell'automezzo oltre il 30° giorno dall'esito del 1° collaudo negativo, di cui all'art. 10 del presente capitolato, è facoltà dell'Impresa Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatrice che sarà tenuto a versare una penale complessiva del 10% del valore globale della fornitura, fatti salvi maggiori danni;
- In caso di esito negativo anche del secondo collaudo di cui all'art. 10 comma 2 del presente Capitolato, è facoltà dell'Impresa Appaltante risolvere il contratto per fatto e colpa dell'Appaltatrice che sarà tenuta a versare una penale complessiva del 10% del valore globale della fornitura, fatti salvi maggiori danni;
- Nel caso in cui la manutenzione venga effettuata con un ritardo superiore al 20% delle 600 ore motore di cui al primo paragrafo dell'Art. **4 A)** del presente Capitolato, relativamente alla manutenzione programmata, e detto ritardo si manifesti in più di 3 casi anche non consecutivi in un anno, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempienza dell'Appaltatrice dandogliene semplice comunicazione, con

una applicazione di una penale pari al 10% dell'importo del contratto di manutenzione, fatti salvi i maggiori danni.

- Nel caso in cui il ritardo nello svolgere le riparazioni su guasto e/o gli interventi a seguito di incidenti o rotture per uso improprio si protragga oltre 7 giorni rispetto a quanto indicato agli articoli **4 B)** e **4 C)**, l'Impresa Appaltante avrà facoltà di considerare risolto il Contratto per inadempienza dell'Appaltatrice dandogliene semplice comunicazione e applicando una penale pari al 10% dell'ammontare del servizio di riparazione su guasto e comunque non inferiore alla penale per ritardi, fatti salvi i maggiori danni;
- Nel caso di apertura di una procedura di fallimento, liquidazione ovvero qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata a carico dell'Appaltatore;
- Altri casi di cessazione dell'attività dell'Appaltatore.

In tutte le ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato, previa semplice comunicazione scritta, con l'addebito di una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, con riserva di addebito dei maggiori danni.

Le parti convengono, inoltre, che costituisce ulteriore motivo per la risoluzione del contratto, per fatto e colpa dell'Appaltatore, con l'applicazione dei danni conseguenti, la mancata assunzione e/o rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della Legge n. 136 del 13/08/2010.

In caso di risoluzione del contratto, previa semplice comunicazione scritta, verrà addebitata una penale pari al 10% dell'importo contrattuale, con riserva di addebito dei maggiori danni.

Infine, A2A S.p.A. potrà procedere alla risoluzione in tronco del rapporto contrattuale per fatto e colpa dell'appaltatore, in caso di comportamenti e azioni tenuti in violazione dei principi contenuti nel Codice Etico del gruppo a2a pubblicato sul sito <https://www.a2a.eu/it/governance/etica>.

Art. 13 – Norme di Sicurezza

Per Amsa:

L'intervento appaltato dovrà svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro ed in ogni caso in condizioni di permanente sicurezza ed igiene.

L'Appaltatore deve inoltre osservare e fare osservare ai propri dipendenti, nonché ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi dei quali intenda avvalersi, le "Disposizioni riguardanti la sicurezza e la salute dei lavoratori e norme ambientali a cui devono attenersi le imprese appaltatrici/lavoratori autonomi a cui vengono affidati lavori da Amsa S.p.A."

In relazione a quanto previsto dall'art. 26, comma 3, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., l'Impresa Appaltante precisa che è stato predisposto il DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interferenziali).

L'Appaltatore dovrà recepire i rischi individuati dall'Impresa Appaltante nella Sezione B del DUVRI ed inserire nel "Modulo Informativo" allegato al DUVRI gli elementi della propria attività che potrebbero determinare rischi interferenziali nell'ambito dell'intervento appaltato e le misure di sicurezza e contenimento da adottare.

Il DUVRI, compilato nella Sezione A.5 e A.6 e firmato nella Sezione F, ed il "Modulo Informativo", compilato e firmato, devono essere obbligatoriamente consegnati prima della formalizzazione del contratto/ordine all'ufficio Acquisti Amsa, entro 10 giorni dalla

comunicazione di aggiudicazione da parte dell'Impresa Appaltante, risultando ciò condizione necessaria per la formalizzazione/stipula del contratto/ordine.

Nel caso l'Appaltatore intenda avvalersi di imprese esecutrici o lavoratori autonomi, deve provvedere a consegnare a questi ultimi il DUVRI ed il "Modulo Informativo". Le imprese esecutrici o lavoratori autonomi, prima della consegna delle attività, restituiranno il "Modulo Informativo", compilato e firmato, all'impresa affidataria, la quale provvederà a consegnarlo all'Impresa Appaltante.

Il DUVRI allegato al presente Capitolato forma parte integrante dello stesso.

Si precisa che, in caso di intervenute variazioni delle condizioni operative, si dovranno apportare i necessari aggiornamenti alla valutazione dei rischi da interferenze, previo incontro di coordinamento.

L'Appaltatore dovrà in ogni caso rispondere dell'applicazione dei principi generali e particolari di prevenzione in materia di salute, sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro.

All'Appaltatore verrà riconosciuto un importo di **Euro 1.727,00 IVA esclusa**, non soggetto a ribasso d'asta, pertinente gli apprestamenti necessari ad eliminare/ridurre al minimo i rischi in materia di salute e sicurezza sul lavoro derivanti dalle interferenze delle attività. Tali oneri sono computati nell'Allegato "Stima oneri di Sicurezza" al Capitolato.

Si ribadisce l'obbligo di esibizione del tesserino di riconoscimento per tutte le maestranze impiegate durante l'esecuzione delle attività.

In seguito dell'aggiudicazione, l'Appaltatore dovrà consegnare all'Impresa Appaltante, entro 15 giorni naturali e consecutivi dalla data della stipulazione del contratto, la documentazione richiesta nell'Allegato "Piano della Sicurezza" al Capitolato, concernente i rischi specifici legati all'attività oggetto dell'appalto, redatto secondo la specifica di cui all'allegato stesso.

L'Appaltatore è tenuto a consegnare all'Impresa Appaltante la documentazione prevista per le imprese esecutrici e lavoratori autonomi, previa verifica della sua completezza e conformità, entro gli stessi termini assegnati all'Appaltatore medesimo.

Le attività oggetto dell'appalto potranno avere inizio solo dopo che l'Impresa Appaltante abbia verificato, in contraddittorio con l'Appaltatore, la congruità di tutta la documentazione presentata.

Qualora la documentazione di cui ai paragrafi precedenti risulti incompleta o difforme, l'Impresa Appaltante assegnerà, mediante lettera raccomandata, un termine perentorio di 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della raccomandata medesima, trascorso il quale inutilmente avrà il diritto di risolvere il contratto, salva e riservata l'azione per gli eventuali maggiori danni.

La consegna delle attività verrà effettuata contestualmente alla prima riunione di coordinamento per la sicurezza, durante la quale l'Impresa Appaltante provvederà a completare, congiuntamente all'Appaltatore e ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi, la Sezione C del DUVRI e a redigere il "Verbale della riunione di coordinamento per la sicurezza".

In tale sede l'Impresa Appaltante consegnerà all'Appaltatore e ad eventuali imprese esecutrici e lavoratori autonomi il/i "Piano di emergenza integrato con emergenze di tipo ambientale" relativo/i al/i sito/i Amsa interessato dalle attività.

Art. 14 - Pagamenti

I pagamenti relativi alla fornitura degli automezzi, condizionati all'esito positivo del collaudo, rilasciato dall'Impresa Appaltante, avverranno a 60 giorni fine mese data fattura, mediante bonifico bancario.

Il collaudo avverrà conformemente a quanto previsto all'art. 9 del presente Capitolato.

Per il servizio di manutenzione full-service:

al termine di ogni mese per gli automezzi sottoposti a interventi di manutenzione programmata come descritto nell'Art. 5 A), a seguito delle opportune verifiche di adempimento di tutte le indicazioni contenute nel capitolato, l'Unità Investimenti e Manutenzione Automezzi invierà all'Appaltatrice l'attestazione di conformità, a seguito della quale lo stesso potrà emettere fattura relativa al periodo di pertinenza, che sarà liquidata a 60 giorni fine mese data fattura.

Per il servizio di riparazione a seguito di incidenti o rotture per utilizzi impropri:

i pagamenti saranno effettuati a 60 giorni fine mese data fattura.

I pagamenti sono subordinati alla verifica positiva di conformità che verrà rilasciata a cura del Responsabile dell'Officina richiedente.

E' vietata la cessione dei crediti derivanti dal contratto.

Art. 15 - Corsi di addestramento personale

I corsi di addestramento saranno tenuti a cura dell'Impresa fornitrice presso gli stabilimenti delle società del gruppo A2A e saranno indirizzati a autisti/manutentori per un totale di 100 ore per i 7 anni. L'Appaltatrice non potrà chiedere in proposito compensi ulteriori. I corsi di cui alla presente clausola trovano compenso negli altri corrispettivi previsti dal presente capitolato. Limitatamente alla formazione e addestramento (da intendersi obbligatori e a cura dell'Appaltatore) specifici all'utilizzo dei sistemi anticaduta installati sui mezzi oggetto dell'appalto, dovrà essere rilasciato un attestato di addestramento all'uso del sistema anticaduta ad ogni partecipante.

Art. 16 - Subappalto

Il subappalto è regolato dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016.

E' obbligatoria l'indicazione della terna di subappaltatori, così come previsto all'art. 105, comma 6 D.lgs. 50/2016.

Il concorrente, quindi, che intenda subappaltare talune attività inerenti all'appalto, è tenuto a farne espressa dichiarazione in sede di offerta e l'autorizzazione sarà concessa in presenza delle condizioni e dei requisiti soggettivi del subappaltatore.

La richiesta di autorizzazione al subappalto o del nulla osta ad altro tipo di subaffidamento deve essere presentata accedendo al portale fornitori del Gruppo A2A <http://portalefornitori.a2a.eu/Login.aspx> e seguendo le istruzioni riportate nel manuale e le indicazioni dei tutorial audio/video disponibili on line.

Per problemi di natura tecnica relativi all'utilizzo del portale è possibile contattare il Customer Support al numero +39 081.0084010 o inviare una mail all'indirizzo di posta elettronica ifacquisti.gruppoA2A@accenture.com

L'Appaltatore è comunque unica responsabile delle eventuali inadempienze dirette, indirette e comunque verificatesi anche per causa di terzi.

Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni vigenti, ivi compresi l'art. 105 D.lgs. 50/2016.

Art. 17 - Cessione contratto

E' vietata la cessione del contratto da parte dell'Appaltatrice.

Art. 18 - Obblighi dell'Appaltatore

L'appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i..

L'appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione all'impresa appaltante ed alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia di Milano della notizia di inadempimento della propria controparte (subappaltatore-subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

L'appaltatore avrà l'obbligo di attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori costituenti oggetto dell'appalto, e se in cooperativa anche nei confronti dei soci, condizioni normative contributive e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro in vigore all'epoca dell'appalto e applicabili alla categoria e nella località in cui si svolgono i servizi per tutta la durata del contratto.

A2A S.p.A. si riserva di verificare la regolarità retributiva dell'Appaltatore e degli eventuali Subappaltatori. L'Appaltatore ed i Subappaltatori, su specifica richiesta di A2A S.p.A., dovranno dimostrare la regolarità retributiva mediante presentazione di idonea documentazione.

A2A S.p.A. in caso di conclamata irregolarità retributiva da parte dell'Appaltatore e/o del Subappaltatore, si riserva di bloccare i pagamenti di contratto.

A2A S.p.A. verificherà la regolarità contributiva acquisendo il DURC dell'appaltatore e del Subappaltatore.

In caso di irregolarità contributiva risultante dal DURC, l'impresa appaltante bloccherà i pagamenti.

L'Appaltatore è tenuto a presentare una polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) e una polizza di Responsabilità Civile verso Prestatori d'Opera (RCO), stipulate con primarie Compagnie di Assicurazione.

La polizza di Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) dovrà avere un massimale unico per sinistro non inferiore ad euro 1.500.000.

In particolare la polizza dovrà coprire: i danni causati a persone e/o cose di Terzi, ivi compreso il Committente e i dipendenti dello stesso; i danni subiti dagli autoveicoli in consegna per lavori di manutenzione o riparazione; i danni subiti dai veicoli durante la circolazione per prova e collaudo; la responsabilità civile postuma di riparazione/manutenzione dei veicoli.

Le polizze devono valere per tutta la durata del contratto, mantenendo l'operatività delle garanzie e dei massimali richiesti. Eventuali franchigie, scoperti e limitazioni di copertura o inefficienze delle polizze restano a totale carico dell'Appaltatore.

Gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, Subappaltatori, loro dipendenti o delle persone di cui devono rispondere.

Il Committente ha la facoltà di chiedere in qualunque momento la presentazione delle polizze richieste e l'Appaltatore è tenuto a inviare sollecitamente copia integrale delle stesse, attestando anche l'avvenuto pagamento dei relativi premi.

Resta inteso che, in caso di mancata consegna o di documenti non conformi, il Committente si riserva la facoltà di sospendere i pagamenti fino alla presentazione dei documenti corretti.

Art. 19 – Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e integrale adempimento degli obblighi derivanti dal contratto e dal Capitolato Speciale d'Appalto, ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 e delle norme ivi anche indirettamente richiamate l'impresa fornitrice dovrà provvedere, a seguito della comunicazione di aggiudicazione, al versamento di una cauzione in ragione del 10% dell'importo della fornitura relativa a 10 mezzi, con riferimento al corrispettivo di aggiudicazione, fatti salvi gli aumenti previsti nello stesso articolo.

La stessa prescrizione varrà anche per i successivi ordini in relazione al numero dei mezzi ordinati.

La garanzia di cui sopra potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa, secondo le vigenti normative e in specie secondo le previsioni ex art. 103 D.Lgs 50/2016 e le norme da esso richiamate anche indirettamente.

Una volta completata la fornitura dei mezzi perfettamente e a regola d'arte, la cauzione di cui sopra dovrà essere sostituita con altra garanzia - sempre predisposta secondo le previsioni di cui all'art. 103 D.Lgs 50/2016 e le norme ivi anche indirettamente richiamate - pari al 10% dell'importo di aggiudicazione relativo al servizio di manutenzione full service settennale o 12.600 ore motore (sezione 2 della scheda offerta), compreso il valore della manutenzione per interventi a seguito incidenti o rotture per uso improprio (sezione 3 della scheda offerta). L'importo di detta garanzia dovrà essere superiore ricorrendone le condizioni di legge.

Dovranno essere emesse distinte cauzioni definitive, per ciascuna società del gruppo emittente dell'ordine (Amsa SpA per la Sezione 1 - Aprica SpA per la Sezione 2 – Acsm-Agam Ambiente Srl per la Sezione 3), per i rispettivi importi in relazione alle quantità ordinate ed in particolare:

- a favore di Amsa SpA (Via Olgettina 25 - 20132 Milano; codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Milano 05908960965 - R.E.A. di Milano n° 1857496);
- a favore di Aprica SpA (Via Lamarmora 230 – 25124 Brescia; codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Brescia 00802250175 - R.E.A. di Brescia n° 181836);
- A favore di Acsm-Agam Ambiente Srl (Via San Giusto 6 – 21100 Varese; codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro Imprese di Varese 03653510127 - R.E.A. di Varese n° 369012);
- a favore di Linea Group Holding S.p.A. (Via dell'Innovazione Digitale, angolo Via del Maccello - 26100 Cremona, Iscrizione all'Ufficio delle Imprese di Cremona n. 01389070192, Cod. Fisc. e P.Iva 01389070192).

La garanzia coprirà tutti gli obblighi di manutenzione e di intervento, anche a seguito di guasti, rotture e/o incidenti, salva la possibilità per la società del gruppo A2A in questione di agire per i maggiori danni e sarà svincolata dall'Impresa Appaltante ai sensi di legge.

La/le cauzione/i di cui al presente articolo cauzione sarà/anno restituita/e all'impresa fornitrice alla scadenza del relativo periodo, salvo incameramento nel caso di applicazione delle penali di cui agli Artt. 9, 10 e 11 del Capitolato.

Art. 20 - Corrispondenza

Tutta la corrispondenza farà sempre riferimento al numero dell'ordine o del contratto di ciascuna società appartenente al gruppo A2A e sarà indirizzata come segue:

Per Amsa SpA:

Corrispondenza amministrativa:

Via Olgettina, 25
20132 MILANO
att.ne Amministrazione e Finanza/Ufficio Fornitori;

Corrispondenza commerciale:

Via Olgettina, 25
20132 MILANO
att.ne Acquisti/Ufficio Acquisti Igiene Urbana.

Per Aprica SpA:

Corrispondenza amministrativa:

Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
att.ne Ufficio Fornitori.

Corrispondenza commerciale:

Via Lamarmora, 230
25124 Brescia
att.ne Ciclo Passivo.

Per Acsm-Agam Ambiente Srl:

Corrispondenza amministrativa:

Via San Giusto, 6
21100 Varese
att.ne Ciclo passivo.

Corrispondenza commerciale:

Via San Giusto, 6
21100 Varese
att.ne Ufficio Approvvigionamenti.

Per LGH S.p.A.

Corrispondenza amministrativa:

Via dei Comizi Agrari, 10
26100 Cremona - att.ne Ufficio Fornitori;

Corrispondenza commerciale:
Via dei Comizi Agrari, 10
26100 Cremona - att.ne Ufficio Fornitori.

Art. 21 – Foro competente

Foro competente in via esclusiva a risolvere eventuali controversie sarà quello di Milano.

Milano,

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.

Data _____

(firma digitale del Legale Rappresentante della Società concorrente o firma digitale dei Legali Rappresentanti facenti parte dell'eventuale Raggruppamento Temporaneo d'Imprese).